

COMUNE DI PORCIA

Verbale n. 22 del 20/03/2023

Parere alla proposta di deliberazione n. 12 del 20.03.2023 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento sull'imposta locale immobiliare autonoma (I.L.I.A) come definita dalla Legge Regionale 17/2022. Decorrenza 01.01.2023. Immediata eseguibilità."

^ ^ ^

I sottoscritti rag. Flavio Diolosà, dott.ssa Nadia Brieda, dott. Francesco Ribetti Collegio dei Revisore dei Conti del Comune di Porcia,

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra con i relativi allegati;
- Visto il favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del servizio;
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista la L.R. n. 17/2022;

PREMESSO

- ✓ che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevedeva la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni";
- ✓ che la con la Legge Regionale del 14 Novembre 2022, n.17 "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)", sono intervenute disposizioni che sostituiscono nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ✓ che l'impianto complessivo della norma regionale si attiene a quello della legge nazionale attualmente in vigore (160/2019), in particolare l'art. 19 della legge regionale fa esplicito rinvio in materia di versamento riscossione, accertamento, sanzioni, contenzioso e correlati istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione del tributo;
- ✓ che l'art.15 della L.R. n. 17/2022 prevede, per quanto riguarda le casistiche oggetto del regolamento ed i termini di approvazione, le seguenti disposizioni:
"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), i Comuni possono con regolamento:
 - ✓ *a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
 - ✓ *b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
 - ✓ *c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
 - ✓ *d) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;*
 - ✓ *e) stabilire l'esenzione per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità;*

- ✓ *f) assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare".*
- ✓ che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ✓ che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- ✓ che l'I.L.I.A., ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 17/2022 sostituisce l'Imu a decorrere dall'1.1.2023;

RILEVATO

- che con la presente proposta di delibera viene adottato il Regolamento di disciplina dell'I.L.I.A., composto da 29 articoli;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

ESAMINATO

il nuovo regolamento dell'I.L.I.A.;

ESPRIME

ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Regolamento che disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (I.L.I.A.) e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Porcia lì, 20 marzo 2023

Il Collegio dei Revisori

rag. Flavio Diolosà - Presidente

dott.ssa Nadia Brieda - Componente

dott. Francesco Ribetti- Componente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RIBETTI FRANCESCO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 20/03/2023 18:47:45